

DECISIONE 2013/92/UE del 18 febbraio 2013 concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

(Modificata con Decisione UE 2015/474 e da ultimo con Decisione UE 2017/728 del 20-4-2017)

## *Articolo 1* **Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
- b) «prodotti specificati»: prodotti originari della Cina, importati nell'Unione con i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I e conformi alle descrizioni di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
- c) «spedizione»: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità.

## *Articolo 2* **Sorveglianza**

1. Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. I prodotti specificati possono essere vincolati a uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f), e g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 solo se le formalità di cui all'articolo 3 sono state espletate.

2. Gli organismi ufficiali responsabili possono prescrivere l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche per gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo dei prodotti specificati non appena ne siano a conoscenza.

## *Articolo 3 (2015/474)* **Controlli fitosanitari**

(2015/474) Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni dei prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 *bis*, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE con le frequenze minime stabilite nell'allegato I della presente decisione per confermare che il materiale da imballaggio in legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione 1, punto 2, della direttiva 2000/29/CE

I controlli fitosanitari sono effettuati al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione, che si applica *mutatis mutandis*.

## *Articolo 4 (2015/474)* **Misure in caso di mancata conformità**

Se dai controlli fitosanitari di cui all'articolo 3 emerge che i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, Sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all'articolo 13 *quater*, paragrafo 7, della medesima direttiva.

## *Articolo 5 (2017/728)* **Comunicazione**

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (1), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, ed entro il 30 aprile 2018 per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. A tal fine gli Stati membri utilizzano il modello di relazione di cui all'allegato II.

(1) Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.

## *Articolo 6* **Riesame**

La presente decisione è riesaminata entro il 31 maggio 2014.

*Articolo 7*

**Entrata in vigore e termine di applicazione**

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2013.

**(2017/728)** Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 marzo 2018.

*Articolo 8*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

**ALLEGATO I**

**(2015/474)**

**PRODOTTI SPECIFICATI**

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione	Frequenza dei controlli fitosanitari (%)
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	15
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	15
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	15
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	15
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente	15
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	15
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto	15
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	15



<p>— in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono dotate di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo)</p> <p>Si prega di fornire il codice del paese, il codice del produttore/fornitore del trattamento e il codice del trattamento del marchio o dei marchi ISPM 15</p>								
<p>— che sono solo prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per marchio assente e marchio non corretto) (!)</p>								

(!) Ove applicabile, si prega di indicare i motivi per cui i marchi ISPM 15 sono stati identificati come non corretti (tipo, metodo di applicazione ecc.)»